Assicurazione RC Commercialisti Avvocati e Consulenti del Lavoro

DIP – Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: CNA Insurance Company (Europe) S.A. Numero iscrizione IVASS: I.00154

Prodotto: Nosenzo Insurance Brokers Srl

Modello DIP1304-2025 versione 1.3 data 31.5.2025 – Il DIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile dei Commercialisti o degli Avvocati o dei Consulenti del Lavoro derivante dalla attività professionale, dalla conduzione degli uffici e dalla funzione di datore di lavoro.

Che cosa è assicurato ?

- Danni causati a terzi durante l'attività di Commercialista o Avvocato o Consulente del Lavoro abilitato in base alle Leggi vigenti;
- danni causati a terzi da fatto di dipendenti e collaboratori;
- danni causati a terzi per sanzioni fiscali, multe ed ammende;
- danni causati a terzi derivanti da funzioni pubbliche dell'Assicurato;
- danni causati a terzi derivanti dall'attività di Membro di Commissioni Tributarie;
- danni causati a terzi da involontaria violazione della legge sulla privacy;
- danni causati a terzi in seguito a ingiuria e diffamazione commesse dall'Assicurato o da persona di cui debba rispondere;
- danni causati da perdita di documenti;
- danni causati a terzi dalle seguenti attività:
  1) Componente Organismo di Vigilanza;
  2) Mediatore Legale;
  3) Soggetto erogante soluzioni di firma elettronica;
  4) Gestore di Crisi da Sovraindebitamento;
  5) Amministratore di Condominii.
- danni causati a terzi da responsabilità informatica;
- vincolo solidale nei confronti di altri Professionisti;
- danni causati a terzi per lesioni corporali o danni a cose derivanti dalla conduzione degli Uffici;
- danni causati ai dipendenti per lesioni corporali;
- le spese legali di difesa in sede civile fino al 25% del massimale di polizza.

La compagnia di assicurazioni risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Per alcune garanzie sono previsti sottolimiti di massimale.

Sono inoltre disponibili le seguenti garanzie opzionali:

- Funzione di Sindaco/Revisore e Controllo Contabile in società non quotate (opzionale);
- Funzione di Sindaco/Revisore e Controllo Contabile in società quotate (opzionale);
- Funzione di Revisore in Comuni e Province e/o altri Enti pubblici (opzionale);
- Valutazione di Partecipazioni Sociali (opzionale);
- Rimborso Spese di Difesa in sede Penale (opzionale);
- Servizi EDP (opzionale gratuita);
- Assistenza Fiscale mediante apposizione del visto di conformità esclusi modelli 730 (opzionale);
- Assistenza Fiscale mediante apposizione del visto di conformità compresi modelli 730 (opzionale).

Che cosa non è assicurato ?

non sono coperti:

- i danni derivanti dalle attività diverse da quella professionale indicata;
- i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- i danni derivanti da fatti commessi prima della data di retroattività;
- i fatti dovuti ad insolvenza dell'Assicurato;
- i danni derivanti dall'attività di amministratore o consigliere di amministratore, membro del consiglio di gestione o membro del consiglio di sorveglianza, o membro del comitato di controllo sulla gestione o direttore generale o dirigente o commissario di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri enti rappresentante fiscale di soggetti esteri salvo l'incarico derivi da funzione pubblica;
- gli interessi di mora;
- i danni derivanti dall'attività di gestione fiduciaria di custodia o conservazione di cose o beni altrui salvo quanto previsto alla voce perdita documenti;
- i danni derivanti dall'attività di certificazione di bilanci per società quotate alla borsa valori;
- i danni per sanzioni multe e ammende inflitte all'Assicurato;
- i danni per reclami già presentati all'Assicurato o circostanze già note all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- i danni per la perdita di dati se dovuti ad usura, graduale deterioramento, carenza di manutenzione, effetto di insetti o roditori, derivino dall'influenza della temperatura o dell'umidità, siano dovuti a presenza di flussi magnetici o da perdita di magnetismo, siano dovuti a virus informatici o bombe logiche salvo i danni a terzi coperti dalla garanzia responsabilità informatica;
- i danni fatti valere in qualsiasi paese diverso dalla Repubblica Italiana;
- i danni per i fatti commessi dopo che l'Assicurato venga radiato dall'Albo o non risulti iscritto;
- i danni in caso di sanzioni economiche o del commercio internazionale;
- i danni dalla circolazione di veicoli, aeromobili, imbarcazioni o natanti.
- i danni causati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui sono situati gli uffici;
- i danni dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- i danni derivanti da umidità o stillicidio o, in genere, da insalubrità dei locali;
- i danni dovuti a malattie professionali;
- i danni sofferti dal dipendente che, al momento del fatto, non fosse "sul lavoro" o nei confronti del quale l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi di Legge;
- i danni causati da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, atti di terrorismo;
- i danni in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Ci sono limiti di copertura?

- Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

Dove vale la copertura ?

- L'assicurazione, salvo accordi particolari che devono risultare per iscritto nel contratto, è a valere per i danni che si verifichino e per i reclami che abbiano origine in qualsiasi Paese del Mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione, a condizione che:

1. i fatti da cui derivano detti danni e reclami si riferiscano esclusivamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato attraverso propri uffici in Italia, eventualmente anche per clienti non residenti in Italia;
2. le pretese dei danneggiati siano fatte valere in Italia e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano sottoposte alla giurisdizione italiana.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita del diritto al risarcimento. I fatti o le circostanze noti vanno segnalate agli Assicuratori con la massima attenzione e diligenza e in ogni caso dubbio richiedere assistenza all'intermediario assicurativo ed è preferibile dichiarare una circostanza anche se sussiste il dubbio che sia non rilevante che ometterne la segnalazione con il rischio di compromettere la copertura assicurativa.

Quando e come devo pagare?

- Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può chiedere il frazionamento semestrale dei premi maggiori di Euro 2.000,00 con una maggiorazione del premio di 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Può pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico. Il premio è comprensivo di imposte e non è legato al fatturato dell'Assicurato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura assicurativa inizia alle ore 24 del giorno della accettazione del Modulo Proposta da parte degli Assicuratori ed a condizione che il premio sia pagato entro 15 giorni dalla data di invio del contratto di assicurazione o dei rinnovi dello stesso;
- In mancanza del pagamento entro 15 giorni l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno stabilito per la scadenza del pagamento e sarà ripresa dalle ore 24:00 del giorno di ricezione del pagamento;
- il contratto decorre dal giorno indicato nel Modulo di Proposta e scade un anno dopo (o per una durata massima a richiesta dell'Assicurato di 18 mesi) fine mese.
- In caso di morte o dichiarazione di incapacità durante la validità dell'assicurazione, la stessa prosegue gratuitamente per ulteriori 10 anni a favore degli Eredi o dei Tutori purché questi ne rispettino le condizioni;
- L'Assicurato, alla scadenza del contratto potrà richiedere la ultrattività della copertura per ulteriori 10 anni, limitatamente ai fatti commessi durante la validità del contratto, pagando un premio aggiuntivo da stabilire.

Come posso disdire la polizza?

- L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.